



# **Città di La Maddalena**

Provincia di Sassari

PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

Numero 7 del 12/07/2023

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE ED ATTUAZIONE MISURE A TUTELA DELL'ORDINE, DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, ANCHE A SCOPI DI PREVENZIONE INCENDI, ISOLA DI CAPRERA.**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRIGENTE DEL CORPO DI P. L.**

**Premesso** che durante il periodo estivo l'Isola di Caprera, costituendo uno dei principali siti di interesse turistico dell'arcipelago, fruibile mediante una rete viaria extra urbana secondaria di penetrazione che la collega all'isola di La Maddalena, viene raggiunta da numerosissimi utenti per il suo patrimonio ambientale, culturale, boschivo e costiero di notevole pregio;

**Preso atto** che le infrastrutture stradali che attraversano l'Isola di Caprera presentano caratteristiche costruttive tali da rendere malagevole l'incrocio fra veicoli in diversi punti, comportando, spesso, il blocco del traffico veicolare in caso di sosta irregolare dei mezzi, da cui ne consegue il restringimento della già ridotta carreggiata stradale;

**Valutato** di dover adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi e pericoli per la circolazione stradale al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, nel rispetto della vigente disciplina in materia di prevenzione incendi;

**Richiamato** il vigente *"Piano provinciale di controllo del territorio per le giornate estive a grave rischio di incendio e dell'attività di coordinamento delle componenti dello Stato, in caso di grave incendio, a tutela dell'ordine, sicurezza ed incolumità pubblica"* emanato dalla Prefettura di Sassari per la stagione estiva 2023;

**Viste** le Prescrizioni regionali antincendio, 2023-2025, anno 2023, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17/53 del 04.05.2023, ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 7, che stabiliscono:

- dal 1 di giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";
- considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della Regione ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)), il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici

**Vista** la determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile regionale, n. 250 del 07.06.2023, prot. n. 6475, recante "Art. 7, comma 2, delle Prescrizioni regionali antincendi 2023 – 2025, anno 2023. Posticipazione del periodo in cui vige "l'elevato pericolo di incendio boschivo" al 15 giugno 2023;



**Dato atto** che le vigenti “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’insacco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016” all’art. 18 stabiliscono che:

- venga garantita la viabilità in emergenza disponendo, per le aree a sensibile frequenza turistica, che i piani comunali di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia contengano specifiche azioni da attuare sia in fase preventiva che di evento in atto;
- il Sindaco, per evitare intralci alla circolazione e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l’eventuale esodo e per l’intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, deve adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, disciplinando con lo stesso provvedimento, altresì le aree di parcheggio autorizzate anche temporanee, a servizio delle spiagge e delle località balneari.

**Considerato** che, per l’argomento in oggetto, già dall’anno 2016 venivano convocate numerose riunioni del C. O. C. dalle quali scaturivano le misure atte a perseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica in base al piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, anche alla luce dei Bollettini di previsione pericolo incendi redatti giornalmente a cura del Centro funzionale decentrato della R.A.S. – dir. Gen. Protezione Civile;

**Verificato** che a seguito delle predette riunioni emergeva la necessità di tutelare la pubblica incolumità anche in relazione al rischio incendi al fine di consentire un più agevole transito dei mezzi di soccorso in corrispondenza della strada costiera che conduce agli arenili in loc.<sup>tà</sup> Caprera ed in particolar modo dal Bivio di Stagnali alla Loc.tà Punta Rossa;

**Atteso** che, durante precedenti adunanze del C.O.C, emergevano ulteriori criticità in merito alla viabilità sull’Isola di Caprera, fortemente compromessa dal transito massivo di automezzi, aventi particolari limiti di sagoma;

**Considerato** che il transito massivo di automezzi, con particolari limiti di sagoma, determina rilevanti criticità nell’incrocio con altri veicoli, provenienti dalla direttrice di marcia opposta, a causa della limitata larghezza delle carreggiate stradali ivi presenti, di tipo bidirezionale con una corsia per senso di marcia avente larghezza inferiore a m 2,30, il cui aggravio della condizione di transitabilità in sicurezza, nei diversi tratti di strade senza uscita, si manifesta in particolar modo nel tratto bivio Stagnali/Punta Rossa e nella strada di annessione alla ex batteria di Arbuticci/Memoriale Garibaldi;

**Viste:**

- la nota della Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo- Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del soccorso pubblico del 17/05/2023, prot. n. 43877, in pari data, acclarata, al protocollo dell’ente al n. 8961, avente ad oggetto “Prevenzione del fenomeno degli incendi – azioni e provvedimenti a tutela della vita umana, dell’ambiente e dei beni – ANNO 2023” in merito alla necessità dell’adozione delle opportune iniziative, atte a disciplinare la sosta/parcheggio lungo le strade costiere o in prossimità di spiagge e pinete, per di garantire, in emergenza, il regolare flusso della circolazione ed in particolare il transito dei mezzi antincendio, anche di elevato ingombro ed il tempestivo arrivo dei soccorsi;
  - l’istanza del 05/06/2023, prot. 10528, predisposta in nome e per conto del Sindaco, dal Dirigente Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione, con la quale è stata formulata alla RAS – Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia – Tempio – la richiesta di ottenere in disponibilità le aree insistenti nel compendio di Punta Rossa (area compresa fra le località denominate “I due Mari “ e “Punta Rossa“, inclusa la ex Batteria militare) al fine della disciplina della sicurezza del traffico veicolare (da attuarsi anche mediante il posizionamento di paletti dissuasori) e della prevenzione incendi per la stagione 2023;
  - la nota di riscontro della RAS - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio, prot. n. 25673 del 08/06/2023, acclarata al protocollo dell’Ente in data 09/06/2023 al n. 10704,
-



recante “Piano straordinario di controllo del territorio per le giornate estive a grave rischio di incendio e dell’attività di coordinamento delle componenti dello Stato, in caso di grave incendio, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – Caprera – Area compresa tra località i Due Mari e Punta Rossa – periodo estivo 2023”, con la quale il Comune di La Maddalena viene autorizzato all’accesso ed agli interventi necessari, finalizzati alla disciplina e messa in sicurezza del traffico veicolare nel compendio di proprietà regionale sito nell’Isola di Caprera loc. Punta Rossa;

**Richiamate** le “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016 - PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2023 – 2025, approvate con delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/53 del 04/05/2023, secondo le quali la Direzione Generale della Protezione Civile - Centro Funzionale Decentrato, per il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”, rende noto giornalmente, ordinariamente entro le ore 14.00, a mezzo pubblicazione sul proprio sito, il “Bollettino di previsione di pericolo di incendi” valido per la giornata successiva, alla cui consultazione quotidiana e sistematica sono tenute tutte le componenti statali chiamate al concorso nell’attività di ordine, sicurezza e soccorso pubblico;

**Rilevato** che, nel periodo estivo, le zone costiere del territorio dell’Isola di Caprera sono interessate da un notevole afflusso giornaliero di turisti;

**Osservato** che, con precedenti analoghi provvedimenti contingibili ed urgenti, per gli anni passati, sono state attuate le misure necessarie a rendere fluida la circolazione ed evitare ogni tipo di intralcio al fine di rendere agevole il transito di eventuali mezzi di soccorso in condizioni di emergenza;

**Preso atto**

- della indilazionabile ed urgente necessità di ovviare alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'utilizzazione impropria della rete viaria, sia come area di sosta per autoveicoli laddove non consentito, sia per il transito di un considerevole numero di veicoli aventi massa superiore a quella utile per la fluida circolazione stradale in concomitanza con il maggiore afflusso di turisti che per la stagione corrente si delinea di consistenza eccezionale;
- della inidoneità della predetta carreggiata stradale per la circolazione dei veicoli di sagoma superiore e per la sosta delle altre categorie di veicoli, in quanto priva delle caratteristiche di sicurezza per tale scopo e per la limitata larghezza dell’intera rete viaria che si sviluppa sull’Isola di Caprera;

**Valutato** che:

- lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità è determinato dalla sosta all'interno delle predette strade prive delle caratteristiche di sicurezza per tale scopo, di un numero indiscriminato di veicoli, oltre che dai blocchi alla circolazione derivanti dal transito dei veicoli aventi misura superiore a m. 2 di larghezza e m. 5 di lunghezza;
  - l'area in argomento è esposta ad elevato rischio di incendi durante la stagione estiva essendo presente folta vegetazione e pinete;
  - l'attuale stato dei luoghi, in caso di incendio, renderebbe difficoltoso l'intervento dei mezzi di soccorso, con grave rischio per la pubblica incolumità;
  - l’acclarata deficienza di aree di parcheggio determina serie difficoltà di circolazione e conseguenti rischi per la pubblica incolumità a causa dei volumi di traffico e della sosta incontrollata dei veicoli che spesso vengono lasciati ai margini delle banchine e delle strade e che, quindi, costituiscono ostacolo al libero transito dei veicoli chiamati ad eseguire interventi di pubblica necessità sia in tema di soccorso che di vigilanza e sicurezza.
-



**Dato atto** che occorre procedere in merito alla tutela della pubblica incolumità soprattutto al fine di consentire un più agevole transito dei mezzi di soccorso in corrispondenza delle strade costiere in caso di emergenze ed incendi nelle località sopra indicate;

**Ritenuto** necessario provvedere con urgenza a porre in essere le misure opportune a salvaguardia della pubblica incolumità procedendo a vietare la sosta e la fermata su ambo i lati della carreggiata stradale dal bivio di Stagnali a Punta Rossa ivi incluse le aree di proprietà regionale (area compresa fra loc. I due Mari e Punta Rossa) indicando nel contempo le apposite zone da adibire alla sosta;

**Ritenuto**, altresì, che debbano essere individuate in via temporanea le aree dove consentire la sosta al servizio delle spiagge, in ossequio alle prescrizioni imposte dalla vigente Ordinanza Balneare le quali coincidono con quelle evidenziate nella allegata planimetria;

**Valutato** che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, lett. a) del C.d.S, alla limitazione della circolazione nei tratti di strada individuati nella planimetria corredata alla presente, specificatamente ai veicoli eccedenti i m. 2 di larghezza e m. 5 di lunghezza, con esclusione dal precetto dei mezzi autorizzati, delle forze dell'ordine, di soccorso e di proprietà del comune di La Maddalena e dell'Ente Parco, nel tratto bivio Stagnali/Punta Rossa – Bivio Stagnali/Batteria Poggio Raso – Bivio Strada Poggio Raso/Arbuticci;

**Dato atto** che la presente proposta in ordine agli aspetti ed alle competenze riguardanti il Codice della Strada viene espressa con parere tecnico favorevole dal competente Segretario Generale nella sua funzione dirigenziale della Polizia Locale;

**Visti:**

- la vigente ordinanza balneare del Direttore Generale della Direzione Generale degli Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna per la quale la stagione balneare estiva coincide il periodo intercorrente tra il 15 giugno - 31 ottobre;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 50 e 54 in ordine alle prerogative del Sindaco;
- gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada;

**propone al Sindaco**

— in linea con i provvedimenti emanati nel corso delle precedenti Stagioni balneari coincidenti con il periodo di elevato rischio incendi boschivi – **l'adozione di apposita ordinanza, contingibile ed urgente, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità procedendo ad istituire fino al 31 ottobre 2023, limitatamente al periodo di elevato rischio di incendio boschivo come stabilito da D. G. RAS n. 17/53 del 04.05.2023:**

- 1. il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata stradale dal bivio di Stagnali a Punta Rossa (incluse le aree di proprietà regionale - area compresa fra loc. I due Mari e Punta Rossa) consentendo detta sosta, al contempo, per le sole zone di cui alla planimetria allegata.**
- 2. sospendere temporaneamente ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett. a) C.d.S. la circolazione dei veicoli aventi larghezza superiore a m. 2 e lunghezza superiore a m 5 nei tratti di strada ad elevata pericolosità per ingorghi ed intralci alla fluidità della circolazione, nello specifico nei seguenti tratti: bivio Stagnali/Punta Rossa – Bivio Stagnali/Batteria Poggio Raso – Bivio Strada Poggio Raso/Arbuticci, con esclusione dal precetto dei mezzi autorizzati, delle forze dell'ordine, di soccorso e di proprietà del Comune di La Maddalena e dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.**
- 3. la sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli diretti verso le spiagge, mediante utilizzo di barriere stradali opportunamente collocate nei punti di maggiore criticità, ad opera delle forze**



**dell'ordine impegnate a disciplinare il traffico, in caso di accertato congestionamento del traffico e contestuale affollamento delle zone sopra indicate**

Il Segretario Generale  
Dirigente del Corpo di Polizia Locale  
Dott.ssa Tomasina Manconi

### **IL SINDACO**

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex art. 54 T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000

**Vista**, condivisa ed integralmente qui per richiamata — anche per la motivazione - la superiore proposta del Segretario Generale e Dirigente di Polizia Locale, in ordine agli aspetti ed alle competenze riguardanti il codice della strada;

**Atteso** che la competenza in materia, ai sensi gli artt. 50 e 54 del Dlgs 267/2000 e ss. mm. ed ii, è rimessa al preciso dovere di attivazione del Sindaco;

**Ritenuto**, pertanto, che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità, che, in ragione della situazione di particolare pressione antropica e di rischio di incendi, deve essere adeguatamente salvaguardata;
- sia necessario disporre, quale misura di livello locale, per fatto specifico, comunque finalizzata a rendere le strade sicure e percorribili proprio per le esigenze evidenziate nella superiore proposta del Segretario Generale, dirigente del Corpo di Polizia Locale, nell'interesse della collettività tutta;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica;

**Valutati** gli effetti positivi derivanti dalla adozione della presente ordinanza ed in particolare dal punto di vista della salvaguardia della pubblica incolumità nonché per le finalità antincendio e di protezione civile al fine di rendere le strade sicure e percorribili proprio per le esigenze evidenziate nella superiore proposta anche nell'interesse della collettività tutta;

#### **VISTI:**

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della G.R.A.S. n. 17/53 del 04 giugno 2023;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il D. Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento attuativo;

### **ORDINA**

per motivi di pubblica incolumità e sicurezza della circolazione

- 1. l'istituzione del divieto di sosta permanente** su ambo i lati della carreggiata stradale dal bivio di Stagnali a Punta Rossa (includere le aree di proprietà regionale - area compresa fra loc. I due Mari e Punta Rossa) consentendo detta sosta, al contempo, per le sole zone di cui alla planimetria allegata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - 2. la sospensione temporanea**, ai sensi dell'art. 6, comma 4 lett. a) del C.d.S., della circolazione dei veicoli
-



aventi larghezza superiore a m. 2 e lunghezza superiore a m 5, nei tratti di strada ad elevata pericolosità per ingorghi ed intralci alla fluidità della circolazione, nello specifico nei seguenti tratti bivio Stagnali/Punta Rossa – Bivio Stagnali/Batteria Poggio Raso – Bivio Strada Poggio Raso/Arbuticci, con esclusione dal precetto dei mezzi autorizzati, delle forze dell'ordine, di soccorso e di proprietà del Comune di La Maddalena e dell'Ente Parco;

**3. il blocco temporaneo** della circolazione a tutti i veicoli diretti verso le spiagge, mediante utilizzo di barriere stradali opportunamente collocate nei punti di maggiore criticità, ad opera delle forze dell'ordine impegnate a disciplinare il traffico, in caso di accertato congestionamento del traffico e contestuale affollamento delle zone sopra indicate;

#### **DISPONE**

che gli uffici comunali competenti procedano all'installazione di idonea segnaletica stradale delle aree oggetto della presente ordinanza fino al 31/10/2023;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di La Maddalena ed altresì mediante i prescritti segnali stradali, a mezzo di segnali manuali degli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale.

#### **AVVERTE**

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

#### **DISPONE, ALTRESÌ,**

che la presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti:

- RAS—Ass.to Ambiente-Corpo Forestale e di vigilanza ambientale—Ispett. Rip. Tempio Pausania – Stazione La Maddalena—via Cagliari—07024—La Maddalena (SS)
- RAS — Enti locali finanze ed urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia — Tempio — Via De Martis, s.n. — 07029 Tempio Pausania (SS);
- Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Sassari
- Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto La Maddalena —Via Amm. Mirabello—07024—La Maddalena;
- Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena—via Giulio Cesare—07024—La Maddalena;
- Ministero dell'Interno —Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile Stazione La Maddalena — c/o Ex caserma Faravelli—07024—La Maddalena;
- Regione Carabinieri Forestale Lazio— Nucleo Cites Distaccamento Olbia- Punto Fisso Temporaneo di Caprera, Loc. Stagnali S.n.c;
- Protezione civile La Maddalena—Loc. Trinita—07024-La Maddalena;
- Comando Stazione Carabinieri di La Maddalena —Via Amm. Magnaghi 07024- La Maddalena;
- Comandante Compagnia Barracellare – La Maddalena;
- 118 La Maddalena - c/o ex Caserma Faravelli -07024 La Maddalena;
- ASL Olbia - Direzione Generale —OLBIA;
- Dirigente Opere Pubbliche del Comune di La Maddalena;
- Dirigente Urbanistica del Comune di La Maddalena;
- Comando Polizia Locale;

#### **AVVISA**

---



-che, chiunque ne abbia interesse, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna con sede in Cagliari entro il termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima;

- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 285/1992, da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale—via Nomentana, 2—00161 Roma ed al Comune di La Maddalena, come prescritto dall'art. 74 del D.P.R. n.495/92.

**IL SINDACO**

Fabio LAI